

1. Introduzione

Da più parti si sostiene l'opportunità di introdurre in Italia una forma di reddito di base - *Basic Income* (*BI*) - da intendere, in via preliminare, come la certezza per ogni cittadino di un reddito garantito dall'operatore pubblico.

Molteplici sono le sue versioni, e con loro gli obiettivi e le motivazioni¹. Grazie alle normative cosiddette leggi *Treu* e *Biagi-Maroni*, la maggiore flessibilità introdotta nel mercato del lavoro per alcuni ricercatori è tale da imporre il miglioramento della rete degli ammortizzatori sociali (ad esempio, si veda il recente dibattito su *lavoce.info* e relative proposte sul tema di un reddito minimo garantito).

Alcune forme di *BI* sono state attuate in via sperimentale negli ultimi anni in Italia, e con ognuna si sono manifestate, a volte, precise definizioni e scopi, ma anche fraintendimenti. Nella XIV Legislatura vi è stata una sommaria definizione - ma non la fornitura delle coordinate per la realizzazione - di un *reddito di ultima istanza*, il carattere sperimentale del *reddito minimo d'inserimento* della XIII Legislatura è rimasto tale ed è stato rapidamente soppresso dalla successiva esperienza di governo e, inoltre, sono all'ordine del giorno alcune recenti normative di carattere regionale (tra le altre, la Campania, con l'uso del termine *reddito di cittadinanza*, e il Friuli Venezia Giulia)².

Ad oggi manca un quadro di riferimento unitario atto a semplificare e unificare una serie di politiche che appaiono occasionali, e che rimangono tali in attesa dell'approvazione di una istituzione di sostegno generalizzato del reddito.

Scopo non secondario del presente lavoro è affrontare innanzitutto un percorso di studio che sgombri il campo da possibili confusioni sul significato delle proposte sul piatto. Obiettivo principale è, inoltre, proporre una analisi delle motivazioni con cui risulta plausibile assegnare al *BI* il ruolo di asse strategico ai fini del cambiamento delle forme strutturali di *Welfare State* attualmente esistenti.

E' da notare che sui compiti ascrivibili all'azione pubblica si dividono, da sempre, le scuole di pensiero emerse nella letteratura economica, ed è per questo che il criterio espositivo adottato rispetto al tema del regime di welfare, e al *BI* come suo possibile, principale cardine di riferimento, si basa sulla possibilità di rintracciare motivazioni alternative, da fondare sulle funzioni che si attribuiscono alle istituzioni preposte all'esercizio della politica economica.

In tal senso, si può ritenere che proposte di *policy* possano derivare da paradigmi teorici (atti a semplificare le complessità dei fatti osservabili e sui quali basare le prescrizioni di politica economica) a cui corrispondano - all'interno di un complessivo assetto economico e istituzionale - differenti approcci riformatori e connesse particolari tipologie di *BI*.

Nel campo d'indagine della letteratura economica e sociale emergono due rilevanti manifestazioni del suo significato. In quanto strumento "da contemplare solo nei casi in cui il reddito da lavoro non è in grado di provvedere alla completa sussistenza degli individui" (Fumagalli, 1997, p. 51), trova nell'approccio liberista, nella difesa filosofica dello stato liberale³ e nell'idea di salvaguardia del modo di coordinamento delle attività economiche afferente al libero mercato, giustificazioni affatto neoclassiche. Per chiarezza espositiva useremo l'allocazione *reddito minimo di sussistenza garantito (RMSG)* per indicare le proposte di *policy* da riferire a quest'area di pensiero.

La filosofia della *cittadinanza sociale* individua il cardine e i principi, definibili antagonisti rispetto a quelli neo-liberisti, attorno a cui si condensano le proposte riferibili al concetto di *reddito di cittadinanza*

¹ Afferma C. Saraceno (1989, p.27): "Il dibattito [...] trae origine da motivazioni multiple e punta a sua volta in direzione di politiche diverse. Il ricco vocabolario che attorno a questo tema si va formando - dividendo sociale, reddito minimo garantito, assegno sociale, reddito di cittadinanza, ecc. - e le reazioni che suscita l'uno o l'altro termine, segnalano l'esistenza di un'area problematica fin nella sua stessa determinazione proprio a motivo dei diversi ordini di problemi che hanno portato e portano all'attuale discussione. Essi sono presenti, pur in equilibrio diverso, in tutte le posizioni espresse attorno a questo tema e finanche in tutte le parole utilizzate per nominarlo."

² A fine febbraio 2006 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha votato un testo di legge sui servizi di welfare in cui, da dichiarazione del Presidente Riccardo Illy "Il contenuto innovativo è proprio nel reddito di base per la cittadinanza", *Il Gazzettino*, 3/3/2006 (tale misura, anche monetaria, sarà un diritto per il cittadino che rientrerà in parametri definiti da un regolamento che disciplinerà fasce di reddito, obblighi per il beneficiario e altre disposizioni; il reddito di base sarà un diritto di tutti quelle persone in difficoltà che rientreranno nei parametri suddetti). Come si vedrà, nel prosieguo il tentativo sarà anche quello di chiarire come la letteratura abbia assegnato il termine *reddito di cittadinanza* a istituti che non si rispecchiano nei principi attuativi su richiamati (lo stesso vale per la Campania)

³ Da considerarsi, in primis, "garante del libero godimento della vita e della proprietà", Offe, 1997, p. 87.

(RDC): esse tendono a sganciare dal diritto ad un reddito il ruolo ricoperto dall'individuo nel mercato del lavoro, mettendo al centro di ogni scenario futuro l'individuo in quanto cittadino nella comunità, sottraendolo dalle conseguenze dell'incertezza del mercato, e rendendo nel contempo esogena la distribuzione del reddito rispetto alle dinamiche dei processi di accumulazione e produzione.

Con tale approccio si rifiuta una logica che si attesta intorno all'implementazione di misure assistenziali di lotta alla povertà, bensì si definisce il RDC in stretta correlazione con la categoria dei "diritti sociali di cittadinanza": esso dovrebbe essere considerato parte di un insieme insindacabile e non comprimibile di diritti e garanzie su cui incardinare una moderna cittadinanza sociale. Confidando nuovamente nella previsione o, a seconda dei punti di vista, nell'auspicio di Polanyi, "[...] gran parte della enorme sofferenza inseparabile da un periodo di transizione è già alle nostre spalle. [...] Involontariamente abbiamo pagato ormai il prezzo del cambiamento" (1944, trad. it., p. 313), tale filosofia ritiene sostenibile la realizzazione in una data comunità politica di un sistema condiviso di diritti sociali con cui individuare i contenuti materiali di una "garanzia istituzionale della sussistenza umana" (Paci, 1988, p. 22)⁴, oltreché dei storicamente affermatosi diritti civili e politici.

Diversi, quindi, possono essere i modi attraverso cui avvicinarsi alla questione di quale debba essere la relazione *Basic Income – Welfare State* e contestualmente si impone l'obbligo di compiere una scelta, quale di queste chiavi di lettura utilizzare, in particolare per ciò che rileva dal punto di vista dell'analisi economica.

Struttura del lavoro

Il successivo paragrafo è dedicato a una introduzione alla letteratura economica sulla dimensione normativa inerente al presente ambito di studio, in particolare due differenti approcci di politica economica e, infine, si indicheranno alcune motivazioni della riscoperta del tema del *BI* a partire dai primi anni '80 del secolo appena trascorso.

Il 3° paragrafo si occuperà quindi di presentare il tema del *Welfare State* non esclusivamente dal punto di vista della letteratura economica, ma sottolineando nel contempo alcune connessioni con essa, e introdurrà la natura e la logica delle sue possibili relazioni con l'istituto del *BI*.

Il 4° paragrafo sarà quindi dedicato ad una rassegna critica delle più significative, a parere di chi scrive, tra le numerose proposte di *BI* storicamente succedutesi in letteratura, da inquadrare nei due schemi di riferimento proposti - va precisato che molto del recente dibattito sul tema, di fatto affonda le sue radici in contributi da tempo all'attenzione dei ricercatori, e si confida che tale vicinanza spesso risulterà evidente agli occhi del lettore. In via del tutto generale, all'interno di questa sezione trova spazio il disegno di due meta-teorie di politica economica costituenti le idee guida sottese agli alternativi regimi di *welfare-BI* e, in particolare, l'avvio di un preliminare lavoro di definizione per una di esse, quella che pone *vis-a-vis* il concetto di reddito di cittadinanza nella sua forma pura con un approccio di politica economica caratterizzato dalla presenza di incertezza *fondamentale*; emergerà, infine, una logica di base del tutto differente rispetto a quella che ha caratterizzato le riforme dei sistemi di protezione sociale europei nel corso degli anni '90 e i primi anni del nuovo secolo, fino alle recenti proposte italiane.

Il 5° paragrafo concluderà il lavoro, tentando di riportare, e commentare, i nostri risultati anche alla luce delle complesse problematiche inerenti il rapporto tra Società, Democrazia ed Economia. Nel contempo si ritiene di aver contribuito a diradare alcuni dei possibili dubbi sui significati da assegnare al termine *Basic Income*.

2. Policy e Welfare State

La teoria definibile in sintesi come neoclassica - o *Paradigma dell'Equilibrio* - è indubbiamente quella che emerge come dominante e, pur se oggetto di notevoli e robuste critiche, risulta ugualmente fondamentale per comprendere le scelte e i processi normativi attualmente applicate/i dalle istituzioni preposte all'azione di *policy*. D'altro canto, nel caso si ritenga che il quadro interpretativo fornito dalla Teoria dei Paradigmi Socio-Tecnologici (si veda successivamente) all'interno del - a esso non incompatibile - più generale *Paradigma dell'Incertezza* risulti convincente, si specifica una modalità di funzionamento del sistema economico che, oltreché determinare in maniera ben diversa quali debbano essere i principi prescrittivi di una riforma del

⁴ Per difficoltà relative all'indicazione dei "contenuti" di un diritto di esistenza, cfr. Toso (1998, p. 90, nota n. 33).